



---

*Unione Italiana Lavoratori Pubblica*  
*Amministrazione*

**Coordinamento UIL PA Giustizia MILANO**

---

via C. Freguglia, 1 – 20125Milano – tel. 338 / 48 81 742  
mail : [uilpagiustizia.tribunale.milano@giustizia.it](mailto:uilpagiustizia.tribunale.milano@giustizia.it)

Milano, 12 giugno 2020

*e, p.c.*

*Alla Presidente della Corte d' Appello  
di Milano  
d.ssa Marina Tavassi*

*Al Capo Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria  
d.ssa Barbara Fabbrini*

*Al Direttore Generale del Personale e della Formazione  
Dott. Alessandro Leopizzi*

*per il tramite del*

*Coordinatore Generale della Uilpa Giustizia  
Domenico Amoroso*

*Ministero della Giustizia  
Roma*

*Alla segretaria generale Uilpa Milano e Lombardia  
Eloisa Dacquino  
Milano*

*Al Presidente del Tribunale  
Coordinatore dei Giudici di Pace  
dott. Roberto Bichi*

*Al Presidente delegato per l' ufficio del Giudice di Pace  
dott. Fabio Roia*

*Al Dirigente della Corte d' Appello  
dott. Nicola Stellato*

*Al responsabile amministrativo dell' Ufficio del Giudice di Pace  
dott. Silvio Barone*

*Ai lavoratori del distretto della Corte d' Appello*

*di Milano*

---

**Oggetto: ultimi provvedimenti di applicazione di personale amministrativo a favore della Corte d' Appello. Richiesta di revoca del provvedimento in data 10 giugno 2020 prot. N. 5107/CD/2020**

La scrivente Organizzazione Sindacale segnala ancora una volta il ricorso da parte della Corte d' Appello all'utilizzo massivo dell' istituto della applicazione temporanea del personale da assegnare a sezioni e uffici diversi del **suo stesso ufficio**. Negli ultimi 10 giorni si sono susseguiti un gran numero di interPELLI e applicazioni di varie figure professionali

Ultimo in ordine di tempo il provvedimento indicato in oggetto dello scorso 10 giugno.

In data 01 giugno 2020 ben quattro sigle sindacali hanno inviato una nota alla Corte d' Appello chiedendo la revoca di provvedimenti che continuavano ad individuare nell'ufficio del Giudice di Pace quello dal quale "prelevare" personale per sopperire a prossime vacanze che si verranno a creare in alcuni uffici della stessa Corte. La nota, per quanto a nostra conoscenza, non ha avuto riscontro alcuno.

Nel ribadire la netta contrarietà a questo *modus operandi* dell' ufficio superiore e rappresentando che è attualmente pendente un ricorso ex art. 414 c.p. c. per condotte analoghe promosso dalla UIL Pubblica Amministrazione – UIL PA di Milano con la presente nota si contesta nello specifico il provvedimento indicato in oggetto chiedendone l'immediata revoca.

Quest' ultimo revoca parzialmente il provvedimento del 5 giugno di applicazione per sei mesi con decorrenza 11 giugno di due funzionari in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace - provvedimento che da atto che gli stessi hanno minore anzianità di servizio e mai in precedenza siano stati applicati - nel senso che dispone la revoca di uno dei due funzionari applicati e l'applicazione di una diversa funzionaria.

La motivazione di questa revoca parziale la Corte d' Appello la ascrive alla nota di una sigla sindacale, della quale il funzionario applicato risulta essere dirigente nazionale, che ne chiede la revoca. Ora il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e premessi, nonché delle altre prerogative sindacali firmato presso la sede dell' ARAN in data 4 dicembre 2017 all'articolo 20 comma 4 recita " *il trasferimento in un'unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell' art. 3 ( Dirigenti sindacali ) può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente* " :

Nel caso di specie si rileva che:

- Si tratta di un provvedimento di applicazione temporanea per sei mesi;
  - La sede della Corte d' Appello dista appena qualche decina di metri da quella dell' Ufficio del Giudice di Pace;
  - Il ruolo di dirigente nazionale sindacale sicuramente ha maggior possibilità di essere esercitato all'interno di un palazzo di giustizia quale quello di Milano che vede la presenza
-

di quasi tutti gli uffici giudiziari più grandi e un numero di lavoratori di gran lunga superiore al pur importante ufficio del Giudice di Pace;

- Impegni e attività ulteriori rispetto alla sede milanese non subirebbero alcun ostacolo o maggior dispendio in termini economici o di agibilità per la nuova momentanea assegnazione.

Dalla verifica dell'elenco dei funzionari in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Milano fornito , a nostra richiesta , dall' amministrazione risulta che anche l'altro funzionario individuato nel provvedimento della Corte del 5 giugno - e la cui applicazione è stata confermata - è un dirigente sindacale. Dallo stesso elenco risulta altresì che prima della funzionaria applicata con il provvedimento del 10 giugno ( in luogo del dirigente sindacale nazionale ) vi è una ulteriore figura professionale con minore anzianità .

**A questo punto non è chiaro il motivo per il quale non si è – eventualmente – provveduto in questo senso.**

Dal seguito della lettura del provvedimento del 10 giugno rimane il dubbio che nella scelta operata dalla Corte la competenza in uno specifico settore dell' ultima funzionaria individuata sia stato motivo di preferenza in quanto corrispondente a esigenze dell' ufficio superiore.

Ancora una volta la Corte d' Appello mette in primo piano le sue necessità incurante delle conseguenze che derivano agli uffici " subordinati ". Tra l'altro all' ultima funzionaria individuata, di recente ( il 12 maggio 2020 ) è stato conferito l'incarico di Consegnatario dei beni mobili dello Stato in dotazione all 'Ufficio del Giudice di Pace di Milano con provvedimento del Presidente del Tribunale Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano.


### **Sulla scorta di quanto sviluppato si chiede l'immediata revoca del provvedimento del 10 giugno 2020 prot. N. 5107/CD /2020**


I destinatari sindacali della presente nota sono ancora una volta invitati - ognuno per quanto di propria competenza - a mettere in campo ogni iniziativa volta a far cessare l'utilizzo scorretto dell' istituto dell'applicazione in oggetto.

Si allega:

- ✓ **Nota del 1/6/2020 di quattro sigle sindacali;**
- ✓ **Provvedimento della Corte d' Appello del 5/6/2020;**
- ✓ **Provvedimento della Corte d' Appello del 10/6/2020;**
- ✓ **Elenco funzionari in servizio presso l' Ufficio del Giudice di Pace;**
- ✓ **Decreto di conferimento incarico di Consegnatario dei beni mobili dello Stato del 12/05/2020**

*Il coordinatore provinciale  
dott. Domenico Siliigni*





Milano 01.06.2020

Alla Sig.ra Presidente della Corte d'Appello di Milano  
Dott.ssa Marina Tavassi

Al Sig. Presidente del Tribunale di Milano e  
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di  
Pace di Milano  
Dott. Roberto Bichi

Al Sig. Giudice delegato per L'Ufficio del Giudice  
di Pace di Milano  
Dott. Fabio Roia


Alle Segreterie Generali Sindacali  
ROMA

Alle Strutture Territoriali Sindacali  
MILANO - LOMBARDIA

Oggetto: note di prot. n. 4671/CD/2020 e 4673/CD/2020 del 27.05.2020 della Corte d'Appello di Milano.

Le scriventi OO.SS.,


- letta la nota di prot. n. 4671/CD/2020 del 27.05.2020 con cui la Corte d'Appello di Milano chiede che l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano esperisca apposito interpello per l'applicazione per sei mesi di due funzionari giudiziari presso i propri uffici;
  - rilevato il riferito interpello disposto dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano;
  - considerato che la richiesta ed il pedissequo interpello s'appalesano in chiara violazione dell'accordo 27 marzo 2007 sulla mobilità interna del personale giudiziario per i motivi di cui in appresso:
1. - come recita il primo comma dell'art. 14 del predetto accordo "L'applicazione è istituito temporaneo ed eccezionale per sopperire alle esigenze di Uffici aventi sede nei distretti, al



FP  
MILANO METROPOLI



- fine di assicurare la funzionalità di detti uffici”, mentre ancora una volta si ricorre all’applicazione temporanea per supplire alle ordinarie esigenze di continuità nello svolgimento di uno o più servizi a fronte delle difficoltà generate dal normale pensionamento di un dipendente e dal parimenti normale prolungato distacco di un altro;
2. - ai sensi del terzo comma dell’art. 14 cit. nel determinare l’Ufficio nel quale individuare il personale da applicare occorre tenere conto della minore scoperta di organico e della minore distanza. Nella fattispecie de quo si è, more solito, tenuto conto solo ed esclusivamente delle “scoperta d’organico e non della distanza: ad es. il Tribunale Ordinario e/o il Tribunale di Sorveglianza sono certamente meno distanti dalla Corte d’Appello rispetto al Giudice di Pace. Peraltro, ovviamente l’obbligo del ricorso contestuale ai due criteri scaturisce dal mancato uso nella formulazione del dettato normativo della congiunzione disgiuntiva “o” con esclusivo impiego di quella copulativa “e”;
  3. - l’enunciazione del mero ed unico dato della scoperta d’organico della Corte d’Appello in assenza dell’indicazione delle percentuali gravanti sugli altri Uffici del distretto o almeno del circondario non consente alcuna valutazione sul grado minore o maggiore di sofferenza del singolo Ufficio: s’appalesa, dunque, il vizio di carenza di motivazione nel provvedimento de quo;
  4. - la “minore scoperta”, poi, è solo apparente poiché quasi tutti i funzionari sono ex cancellieri, divenuti funzionari, grazie al concorso c.d. “21 quater” e pertanto si tratta dello stesso personale che nella realtà, dopo la “promozione” ha continuato a svolgere lo stesso identico lavoro che faceva prima, perché non c’era e non c’è nessun altro che lo potesse fare (ovviamente non per incapacità, ma per la fisica mancanza del sostituto);
  5. - ancora, l’inciso “tenendo conto della minore scoperta d’organico e della minore distanza” va correttamente interpretato nel senso che detti criteri non possono costantemente portare all’individuazione dello stesso Ufficio, bensì, individuato in una prima occasione un dato Ufficio, in quella successiva tale Ufficio dovrebbe essere escluso e così nel tempo vanno coinvolti a turno tutti gli uffici del territorio, poiché altrimenti sarebbe come se nella norma fosse aprioristicamente indicato “l’Ufficio del Giudice di Pace” e non quello con minore scoperta e con minore distanza;
  6. - infine, nell’ultimo ventennio a riguardo si è sempre e solo individuato l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano;
- ritenuto, come già precedentemente evidenziato che nei fatti gli attuali funzionari sono i precedenti cancellieri che attualmente continuano a svolgere i medesimi compiti precedentemente assolti, poiché non esiste possibile alternativa, pena l’inevitabile blocco di uno o più servizi;



FP  
MILANO METROPOLI



- osservato che, in conseguenza, è elevatissimo il rischio (per usare un eufemismo) che l'applicazione di due persone comporti il blocco o quantomeno lo straordinario rallentamento di uno o più servizi. Ciò, peraltro, in un momento il cui l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano è palesemente sotto l'attenzione dei media, anche per le grandi preoccupazioni manifestate dagli avvocati per mezzo del loro Presidente dell'Ordine (assembramenti);
- considerato che a causa della pandemia in corso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha sofferto quasi 2 mesi di chiusura con l'immaginabile quanto inevitabile formazione di arretrato (si tratta di un Ufficio che movimento circa 100.000 procedimenti all'anno);
- ritenuto che le "promozioni" dei cancellieri a funzionari si sono verificate in tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia e quindi anche nella Corte d'Appello di Milano e che pertanto appare possibile far ricorso a queste risorse umane;
- rilevato che nel mese di settembre 2020 sei lavoratori del Giudice di Pace di Milano verranno collocati a riposo.
- Ritenuto che contestualmente con nota di prot. n. 4673/CD/2020 del 27.05.2020 è stato diramato interpello distrettuale per l'applicazione di due assistenti giudiziari presso la Corte d'appello di Milano;
- considerato che per questa seconda nota valgono in quanto compatibili le stesse osservazioni formulate in relazione alla prima, avuto riguardo all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano.

Tanto letto, rilevato, osservato, considerato e ritenuto, le scriventi O.S.

#### CHIEDONO

- l'immediata revoca della nota di protocollo n. 4671/CD/2020 del 27.05.2020 della Corte d'Appello di Milano.;
- l'esclusione dell'ufficio del Giudice di Pace di Milano dal novero degli Uffici valutati e/o valutabili ai fini della possibile applicazione di personale di cui alla nota di prot. n. 4673/CD/2020 del 27.05.2020.

Riservano in mancanza ogni azione ritenuta opportuna alla tutela dei diritti ed interessi portati e/o rappresentati.

Il Dirigente Sindacale CISL fp Mi  
F.to Giovanna Romeo

Il Dirigente Sindacale UILPA  
F.to Antonella Ricci

Il Dirigente Sindacale CONFISAL UNSA  
F.to Sofia Iadarola

Il Dirigente Sindacale FLP Giustizia  
F.to Giovanni Giannetto

Per le RSU  
F.to Francesca Lombardi  
F.to Grazia Orlacchio  
F.to Eva Crai



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**PRESIDENZA**

Prot. n. 4965/CD/2020 del 5/06/2020

**AI SIGG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO**

**AL SIG. DIRIGENTE DELLA CORTE D'APPELLO  
SEDE**

**E p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria  
Del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della  
Formazione  
Ufficio IV - Gestione del Personale  
ROMA**

**OGGETTO: Applicazione di due Funzionari Giudiziari di Area III in servizio presso  
il Giudice di pace di Milano  
Applicazione alla Corte d'Appello di Milano.**

Si trasmette copia del provvedimento di questa Presidenza, relativo a quanto in oggetto.

Il sig. Dirigente dell'ufficio del giudice di Pace di Milano è pregato di darne comunicazione alle locali OO.SS. e alle R.S.U.

Il Magistrato Collaboratore  
Dott. Lorenzo Orsenigo

Milano, 8/6/2020  
Lesto, in rubrica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Silvio BARONE)



## CORTE D'APPELLO DI MILANO

### PRESIDENZA

Preso atto che a giugno andrà in collocamento a riposo per limiti di età il responsabile di una sezione penale della Corte d'Appello; che, a giorni, un funzionario giudiziario, sempre del settore penale della Corte, sarà distaccato presso la Procura della Repubblica di Castrovillari; che è imminente la scadenza dell'applicazione di un funzionario in servizio all'Ufficio Recupero Crediti della Corte;

letta la nota di richiesta di applicazione del Dirigente della Corte d'Appello in data 25 maggio 2020 con la quale, all'esito di interpello interno, viene segnalato, fra l'altro, che vi è necessità di integrare l'organico di una sezione penale con l'assegnazione di un funzionario in luogo di quello distaccato presso altro Ufficio; che occorre provvedere all'applicazione di un funzionario presso l'Ufficio Recupero Crediti in sostituzione di quello che, già applicato, ha comunicato l'indisponibilità alla proroga; che anche l'Ufficio Esecuzione Penale è da tempo in grave sofferenza;

esperito apposito interpello in data 25 maggio 2020 per l'applicazione, per sei mesi, di due funzionari giudiziari presso la Corte d'Appello di Milano;

preso atto che all'esito del suddetto interpello nessun dipendente ha manifestato la propria disponibilità all'applicazione e dall'elenco inviato dall'ufficio del Giudice di Pace di Milano i due funzionari con minore anzianità di servizio risultano essere Giannetto Giovanni e Merra Vito i quali peraltro non sono mai in precedenza stati applicati;

ritenuto di provvedere in conformità l'art. 14 dell'accordo del 27 marzo 2007 sui criteri di mobilità interna, ed in particolare al comma 6 il quale stabilisce che in assenza di partecipanti si applica il personale con minore anzianità di servizio e di sede, con criterio di rotazione;



visto l'art. 14 dell'accordo del 27 marzo 2007 sui criteri di mobilità interna,

### DISPONE

l'applicazione alla Corte d'Appello di Milano, per sei mesi con decorrenza dall' 11 giugno 2020, del funzionario giudiziario di Area III Giannetto Giovanni e del funzionario giudiziario di Area III Merra Vito entrambi in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano.

Si comunichi alle OO.SS. e alle R.S.U.

Il Magistrato Collaboratore  
Dott. Lorenzo Orsenigo



M\_DG.Giudice di Pace di MILANO - Prot. 05/06/2020.0000666.E



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**PRESIDENZA**

Prot. n. 5107 /CD/2020

Milano 10/6/2020

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI  
MILANO

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
DEL GIUDICE DI PACE DI  
MILANO

AL SIG. DIRIGENTE DELLA CORTE D'APPELLO  
SEDE

E p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria  
Del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della  
Formazione  
Ufficio IV - Gestione del Personale  
ROMA

AL SINDACATO FLP GIUSTIZIA


Oggetto: revoca dell'applicazione di un funzionario giudiziario di Area III in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano - applicazione di un funzionario giudiziario di Area III, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, alla Corte d'Appello di Milano.

Si trasmette copia del provvedimento di questa Presidenza, relativo a quanto in oggetto.



Il Sig. Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano è pregato di darne comunicazione alle locali OO.SS. e alle R.S.U.

Il Magistrato Collaboratore  
Dott. Lorenzo Orsenigo





## CORTE D'APPELLO DI MILANO PRESIDENZA

letta la nota in data 9/6/2020 della Segreteria nazionale del sindacato FLP Giustizia con la quale, nel contestarsi i presupposti per l'applicazione di due funzionari giudiziari in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano disposta presso la Corte d'Appello di Milano con provvedimento prot. n. 4965/CD/2020 del 5/6/2020, viene chiesta la revoca del provvedimento di applicazione del dott. Giovanni Giannetto in quanto dirigente nazionale della F.L.P. Giustizia nonché coordinatore aziendale FLP Giustizia dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano;

ritenuto di dover confermare la valutazione posta a base del provvedimento di applicazione sopra indicato (nel quale veniva fatto riferimento sia al fatto che "a giugno andrà in collocamento a riposo per limiti di età il responsabile di una sezione penale della Corte d'Appello; che, a giorni, un funzionario giudiziario, sempre del settore penale della Corte, sarà distaccato presso la Procura della Repubblica di Castrovillari; che è imminente la scadenza dell'applicazione di un funzionario in servizio all'Ufficio Recupero Crediti della Corte", sia alla "nota di richiesta di applicazione del Dirigente della Corte d'Appello in data 25 maggio 2020 con la quale, all'esito di interpello interno, viene segnalato, fra l'altro, che vi è necessità di integrare l'organico di una sezione penale con l'assegnazione di un funzionario in luogo di quello distaccato presso altro Ufficio; che occorre provvedere all'applicazione di un funzionario presso l'Ufficio Recupero Crediti in sostituzione di quello che, già applicato, ha comunicato l'indisponibilità alla proroga; che anche l'Ufficio Esecuzione Penale è da tempo in grave sofferenza");

considerato, al riguardo, che il pensionamento della responsabile di una cancelleria è circostanza che oggettivamente determina una scopertura di organico; che, oltre a ciò, il distacco di un funzionario giudiziario, già in servizio nella stessa cancelleria della Corte, presso altra sede e la scadenza dell'applicazione di un funzionario presso l'Ufficio Recupero Crediti della Corte sono ulteriori circostanze che rendono necessaria l'applicazione ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo sulla mobilità del personale, trattandosi di un istituto che si fonda sull'esigenza di sopperire con immediatezza, in via temporanea ed eccezionale, alla mancanza di personale in un ufficio giudiziario, assicurandone, in tal modo, la corretta funzionalità;

ritenuto, inoltre, di dover confermare la valutazione con cui, in base all'art. 14 del citato Accordo, è stato limitato l'ambito dell'interpello (e, quindi, l'ufficio nel quale individuare



il personale da applicare) al solo Ufficio del Giudice di Pace di Milano, ove si consideri che, per la qualifica del funzionario giudiziario, la Corte d'Appello presenta una scopertura di organico del 37,5%, il Tribunale di Milano una scopertura del 38%, il Tribunale per i minorenni di Milano una scopertura del 43,8 %, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano presenta un sovraorganico dell'83 % (essendo presenti 11 funzionari su un organico di 6);

avuto riguardo alle ragioni di impedimento per attività sindacale rappresentante nella predetta nota del Sindacato F.L.P. Giustizia con riferimento al dott. Giovanni Giannetto;

ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla revoca dell'applicazione del predetto dott. Giovanni Giannetto e di dover applicare, in sostituzione dello stesso, la dott.ssa Anna Corteggiano, funzionario giudiziario di Area III anch'essa in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano quale responsabile dell'Ufficio recupero crediti (profilo questo che, peraltro, corrisponde ad una delle esigenze che hanno determinato l'applicazione);


#### DISPONE

- 1) la revoca dell'applicazione alla Corte d'Appello di Milano del funzionario giudiziario di Area III Giovanni Giannetto disposta con provvedimento prot. n. 4965/CD/2020 del 5/6/2020, da ritenersi confermato per il resto;
- 2) l'applicazione alla Corte d'Appello di Milano, per sei mesi e con decorrenza dal 16 giugno 2020, della funzionaria giudiziaria di Area III Anna Corteggiano in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano.

Si comunichi alle OO.SS. e alle R.S.U.

Milano, 10/6/2020

Il Magistrato Collaboratore  
Dott. Lorenzo Orsenigo



ELENCO FUNZIONARI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

		IMM. FUNZIONI	GRAD.	IMM. Serv.	RESIDENZA	PROVENIENZA	
CISLAGHI MASSIMO G. A3-F4:		30.11.2015		30.11.2015	Milano	Provincia Milano	DIRIGENTE SINDACALE
RICCI ANTONELLA A3-F4		23.03.1999		28.08.1995	Milano		DIRIGENTE SINDACALE
SOFIA IADAROLA A3-F1		01.12.2017	640	29.10.1994	Cormano	Comune Cormano	DIRIGENTE SINDACALE
CARLA PEPE A3-F1		01.12.2017	1028	13.12.1999	Milano	sede:13.12.1999	DIRIGENTE SINDACALE
BORLONE MICHELA A3-F1 VOGHERA per 2 giorni al mese dal 27-05-2019 al 03-08-2019		01.12.2017	1050	13.12.1999	Milano	sede:13.12.1999	APPLICATA al GdP di
GIGLIO NORA A3-F1 VIGEVANO per 2 giorni al mese dal 04-03-2019 per 6 mesi.		01.12.2017	1093	13.12.1999	Bresso	sede:13.12.1999	APPLICATA al GdP di
ANNA CORTEGGIANO A3-F1		10.09.2018	1210	13.12.1999	Milano	sede:13.12.1999	
VALERIO MARIA A3-F1		18.04.2019	1237	30.03.2001	Piacenza	sede: 30.03.2001	DIRIGENTE SINDACALE
SIRAGUSA ANNA A3-F1 per 1 giorno alla settimana dal 01-06-2019 al 30-11-2019.		18.04.2019	1279	30.03.2001	Milano	sede: 30.03.2001	APPLICATA al GdP di LODI
MERRA VITO A3-F1		13.01.2020	1581	13.12.1999	Cusano Milanino	sede 13.12.1999	DIRIGENTE SINDACALE
GIANNETTO GIOVANNI A3-F1		13.01.2020	1460	15.11.2001	Milano	sede 15.11.2001	DIRIGENTE SINDACALE



# Ministero della Giustizia

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Prot. 162.I old 12/05/2020

II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
COORDINATORE dei GIUDICI DI PACE di MILANO

- Visto il R.D. 18 Novembre 1923 n°2440 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 23 Maggio n°827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento concernente la gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato emanato con D.P.R. 4 settembre 2002 n°254 ed in particolare gli articoli 7 e 9, comma 1;
- Visto la circolare n°99564 del 27 Luglio 2009 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, avente per oggetto: Nomina dei consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace. Rettifica della circolare del Capo Dipartimento Affari di Giustizia del 15 Marzo 2006 "Razionalizzazione e contenuto delle spese di giustizia", paragrafo 4.1;
- Visto la circolare n°18/RGS del 22.05.2012 Prot.42584, avente per oggetto "Attività di riscontro in materia di Beni mobili dello Stato - Indicazioni e chiarimenti";
- Visto il decreto di nomina a Consegnatario Prot.57C/15 con decorrenza 13.05.2015 al 12.05.202;
- Vista la necessità di provvedere a nuova nomina poiché il precedente mandato è scaduto;

## DECRETA

- il conferimento dell'incarico di Consegnatario dei beni mobili dello Stato in dotazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano al Funzionario Anna Corteggiano appartenente all'area funzionale 3<sup>^</sup> - posizione economica F1;
- la nomina di sostituto del Consegnatario al Cancelliere Maria Grazia Orlacchio appartenente all'area funzionale 2<sup>^</sup> - posizione economica F4.

Gli incarichi avranno la durata di cinque anni a decorrere dal 13 Maggio 2020.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato ed alla Corte dei Conti.



II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
COORDINATORE dei GIUDICI DI PACE di MILANO